

Traccia 3

Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all'estero)

In due casi, (...), i **figli minorenni nati all'estero** da genitore cittadino che non trasmette “automaticamente” la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il **minore** che ne beneficia **non** sarà **cittadino per nascita** o *iure sanguinis*.

In base all'articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

A) Nel primo caso (...) i seguenti presupposti devono essere posseduti **congiuntamente**:

- **uno dei genitori**, anche se ha altra cittadinanza, è **cittadino italiano per nascita**. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione (...) o “per beneficio di legge” ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio (...) oppure per riacquisto (...);
- **entrambi** i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una **dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita** (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l'adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l'altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

(...)